

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4685 del 31/08/2026
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE AD USO PROMISCO AGRICOLO COMUNE: GAGGIO MONTANO (BO) CORSO D'ACQUA: TORRENTE ANEVA RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA MALORI ZANANTONI ROMANO CODICE PRATICA N.: BO25A0006
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4822 del 24/08/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno trentuno AGOSTO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA
SUPERFICIALE AD USO PROMISCOU AGRICOLO

COMUNE: GAGGIO MONTANO (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE ANEVA

RICHIEDENTE: AZIENDA AGRICOLA MALORI ZANANTONI ROMANO

CODICE PRATICA N. BO25A0006

LA DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;

- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (Dlgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale;
- la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia, la DEL-2026-7 del 28/01/2026 Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 Direzione Amministrativa. Modifica dell'assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell'Assetto organizzativo generale e analitico dell'Agenzia;
- la DET-2026-123 del 24/02/2026 Direzione Amministrativa. Servizio Risorse Umane. Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
- la DET-2026-160 del 04/03/2026 Area Demanio Idrico. Recepimento disposizioni contenute nella D.D.G. n.7/2026 relativamente all'Area Demanio idrico e nella D.D.G. n.14/2026 in merito all'assegnazione all'Area Demanio idrico degli incarichi di funzione istituiti per la gestione del demanio idrico. Approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Demanio idrico;

- la DET-2026-491 del 30.06.2026 Area Demanio Idrico. Approvazione dell'Assetto organizzativo dell'Area Demanio idrico a seguito della revisione degli incarichi di funzione disposta con D.D.G. n. 65/2026 e la DET-2026-586 del 28/07/2026 di conferimento degli incarichi di funzione "Sezione Territoriale Città Metropolitana - Polo Specialistico Demanio Idrico Acque E Suoli"
- **viste** le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:
 - il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;
 - il RD 14 agosto 1920, n. 1285;
 - il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
 - il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;
 - il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
 - il Piano di Tutela delle Acque e relative Norme attuative (PTA), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;
 - il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna e relative Norme attuative (PTCP), approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;
 - il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013;
 - le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015 e n. 2293/2021, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021 e 2021-2027;
 - le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di*

qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni"), che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

- la Delibera n. 4/2021 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino del Fiume Po che adotta il Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po (II° aggiornamento) per il ciclo 2021 - 2027;

- il Decreto del Segretario generale n. 94/2022 dell'Autorità di bacino del Fiume Po di adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione definitiva del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna (RR) 20 novembre 2001, n. 41, come confermato dalla LR n. 6/2004;

- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;

- il RR 4/2005;

- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

- le DGR n. 2363/2016 e 714/2022 di semplificazione dei procedimenti concessori;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;

- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR 1792/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a € 51,65 e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00= il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

Vista l'istanza assunta agli atti il 24/01/2025 al Prot.n. PG/2025/14900, pratica n.BO25A0006, e la successiva integrazione del 23/05/2025 prot.n. PG/2025/95855, presentata da Azienda Agricola Malori Zanantoni Romano, C.F. MLRRMN67P21G393L, con cui viene richiesto il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso irriguo e zootecnico per circa 20 capi di bovini, per una portata di 10 l/s e un volume annuo massimo di prelievo di 10.000 mc con un sistema di prelievo così definito:

1. derivazione superficiale con opera fissa costituita da due tubazioni in PVC/Acciaio che prelevano dal torrente Aneva sponda sinistra (e alveo ubicato in area demaniale nel NCT del Comune di Gaggio Montano(BO)al Foglio 5 antistante il mappale 211

2. derivazione sotterranea da sorgente tramite opera di captazione ubicata su terreno di proprietà privata del richiedente nel NCT del Comune di Gaggio Montano (BO) al Foglio 5, mappale 59 - 56
3. derivazione dal troppo pieno dei depositi HERA tramite tubo in PVC/ Acciaio di 150mm di diametro

Parte della risorsa prelevata è accumulata in un invaso costituito da una superficie di 849.00 mq e di volume complessivo di 1358,4 mc;

dato atto che:

- in merito al prelievo da sorgente di cui al punto 2) è stata richiesta la documentazione integrativa del 12/05/2025 prot. PG/2025/87090 finalizzata a chiarire i dettagli tecnici relativi all'opera di captazione necessari ai sensi dell'art. 6 del RR n. 41/2001 ovvero descrizione del punto di captazione, descrizione dell'opera di derivazione, caratteristiche del corpo idrico oggetto di prelievo, ecc...) ed entro il termine previsto il proponente non ha trasmesso la documentazione richiesta;
- in merito al prelievo dal troppo pieno dei depositi HERA di cui al punto 3), tale derivazione non si configura come prelievo di acqua pubblica ai sensi del RR 41/2001 e pertanto non necessita di concessione;

Ritenuto pertanto che la procedura di rilascio di concessione possa essere considerata procedibile solo per quanto riguarda la derivazione superficiale di cui al punto 1) con opera fissa dal torrente Aneva sponda sinistra (e alveo);

Preso atto del verbale dei Carabinieri forestali "Regione Emilia Romagna" di illecito amministrativo assunto in data 08/09/2024, Prot.n. PG/2024/147308 pratica n. BO24C0047 il in cui si accerta che la Azienda Agricola Malori Zanantoni Romano ha effettuato la derivazione di acqua pubblica in assenza di concessione almeno dal 2024 per alimentare invaso irriguo;

Preso atto dell'autorizzazione dell'invaso alla regolarizzazione di un invaso a scopo irriguo det. Num. 757 del 17/03/2025 rilasciata da Settore Sicurezza Territoriale e

Protezione Civile Distretto Reno della Regione Emilia-Romagna;

dato atto che in data 11/06/2026 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

Considerato che:

- l'istanza presentata, è assoggettata al procedimento di concessione ordinaria del R.R. 41/2001;
- l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di derivazione è assimilabile a "promiscuo agricola", ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. a) della L.R. 3/1999;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n. 235 in data 10/09/2025 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la derivazione non è ubicata all'interno Sistema regionale delle aree protette e non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto dell'autorizzazione idraulica dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con determinazione n. 4151 del 01/12/2025 e acquisita con Prot. n. PG/2025/212663 del 01/12/2025 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con le seguenti prescrizioni:

- I due tubi di attingimento dovranno essere posizionati adagiati sul fondo dell'alveo a ridosso della sponda, in una sezione dell'alveo idonea, preferibilmente dove l'alveo crea una fossa naturale.

- Nell'esercizio della derivazione è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde, ai sensi del RD n. 523 del 25/07/1904, per la sistemazione delle tubazioni di prelievo e di adduzione che dovranno essere solamente appoggiate sul terreno e nell'acqua. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni della scrivente, gli eventuali danni che per

effetto del prelievo venissero arrecati alle sponde e alle pertinenze del corso d'acqua medesimo.

ed allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Preso atto del parere del Consorzio di Bonifica Renana acquisito agli atti in data 14/10/2025 con n. PG/2025/181979, ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001, che è espresso in senso favorevole senza prescrizioni;

Preso atto della mancata trasmissione da parte di Città Metropolitana Bologna del parere di competenza richiesto ai sensi dell'art.12 del R.R. n.41/2001 in data 27/08/2025 con il prot. n.PG/2025/152491, che pertanto si intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 17-bis della Legge 241/1990;

verificato che i quantitativi richiesti non sono in eccesso rispetto alla pianificazione di settore ai sensi della D.G.R. n. 1415/2016;

verificata la compatibilità della derivazione rispetto agli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico interessato:

- ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), la derivazione avviene nel corpo idrico fluviale artificiale: "TORRENTE ANEVA - sezione Imm.Vergatello" codice IT080607010000001ER, con stato buono in condizioni di stress idrico assente;

- ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po "Direttiva Derivazioni" la derivazione, nel corpo idrico di interesse, ha impatto lieve e pertanto comporta un rischio ambientale che ha reso necessario indagare più in dettaglio l'impatto della derivazione sulle altre componenti idromorfologiche, chimico-fisiche e biologiche (DGR n. 2067/2015 e 2293/2021):

- non vi sono pressioni significative che interessano il corpo idrico
- le misure specifiche previste per garantire il mantenimento/miglioramento dello stato ambientale del corpo idrico sono relative a l'estensione della rete fognaria e collettamento dei reflui a impianti centralizzati; riduzione delle perdite nelle reti

acquedottistiche per il risparmio idrico; indagine conoscitiva sui valori di fondo del Nichel nei corpi idrici superficiali; analisi degli effetti dei cambiamenti climatici sui regimi idrologici e sui fenomeni di siccità

- ai fini della valutazione della compatibilità ambientale la derivazione richiesta:
 - non ha un impatto su estensione della rete fognaria e su riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche
 - ha un impatto lieve rispetto alla componente idrologica
 - può essere assoggettata a un programma di monitoraggi quantitativi di sito specifici
 - non è in grado di produrre modifiche significative sulle componenti chimico-fisiche e biologiche tali da giustificare da un punto di vista costi/benefici l'avvio di un programma di monitoraggi qualitativi di sito specifici;

ritenuto pertanto che la derivazione richiesta può diventare compatibile con gli obiettivi di pianificazione con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e nel rispetto delle prescrizioni di seguito elencate:

- la derivazione superficiale potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il deflusso minimo vitale / Deflusso Ecologico (DMV/DE) previsto dalla pianificazione vigente
- nell'esercizio del prelievo è fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, rampe, buche e sbarramenti, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine, le sponde e le fasce di rispetto
- Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la misurazione dei volumi d'acqua derivati - in caso di uso agricolo: obbligatorio per le concessioni ordinarie ai sensi delle DGR 2254/2016 con

le tipologie previste dalla DGR 2294/2021. I dati di misura dovranno essere condivisi con l'Amministrazione concedente, entro il 31 marzo di ogni anno successivo a quello di monitoraggio, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese di istruttoria pari ad **€ 195,00=;**
- del canone di concessione per l'anno corrente **2026** pari ad **€ 195,46=;**
- del deposito cauzionale pari ad un importo di **€ 250,00=;**

Ritenuto pertanto, che sulla base della documentazione acquisita agli atti, nulla osta al rilascio della concessione richiesta alle condizioni indicate nel presente atto solo per quanto riguarda la derivazione superficiale con opera fissa dal torrente Aneva sponda sinistra (e alveo;

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del concessionario in data 17/08/2026 (assunta agli atti al prot.n. 150287 del 18/08/2026);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario incaricato dall'Amministrazione concedente, come risulta dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa;

Visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

1) di rilasciare a Azienda Agricola Malori Zanantoni Romano, C.F. MLRRMN67P21G393L, **il rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Aneva sponda sinistra e alveo**, in Comune di Gaggio Montano(BO), ubicato in area demaniale nel NCT di detto Comune al Foglio 5 antistante il mappale 211, ad uso irriguo per 15 Ha circa e uso zootecnico per circa 20 capi di bovini. La concessione è soggetta alle seguenti condizioni:

- a. il prelievo è stabilito con portata massima di **10 l/s** e volume annuo di **10.000 mc**;
- b. qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza allo scrivente Servizio entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;
- c. **la scadenza** della presente concessione **è fissata**, ai sensi della DGR n. 787 del 9/6/2014, fino alla data **31/12/2035**; l'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo; il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo all'amministrazione concedente prima della scadenza e versare le relative spese di istruttoria;
- d. la presente concessione potrà essere dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art. 32 del R.R. 41/2001;
- e. la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;
- f. il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

- 2) di **approvare l'allegato disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;
- 3) di stabilire che le **ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche** da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione sono contenute

nell'autorizzazione idraulica rilasciata dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con determinazione n. 4151 del 01/12/2025 e acquisita al prot. n. PG/2025/212663 del 01/12/2025, allegata al presente atto e che tale autorizzazione costituisce parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione (**allegato 1**);

4) di stabilire che il canone annuale per l'uso assimilabile a promiscuo agricolo, calcolato applicando l'art. 152 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in € **195,46= per l'anno 2026 di cui è dovuto l'intero importo che è stato versato anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna";

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2026, per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2026, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni utilizzando l'avviso di pagamento PagoPa inviato dall'amministrazione;

7) di stabilire che in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della legge regionale 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 154 della L.R. 3/1999 e ss.mm.ii., è **fissata** in € **250,00=**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art.

8 comma 4 della L.R. 2/2015, **è stata versata anticipatamente** al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna;

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente concessione dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni del demanio idrico;

12) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

13) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

14) di notificare il presente provvedimento al richiedente e di inviarne copia alle seguenti amministrazioni:

- Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile
Distretto Reno della Regione Emilia-Romagna
- Carabinieri forestali "Regione Emilia Romagna" nucleo di Gaggio Montano

per gli aspetti di competenza

15) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione del Polo specialistico Demanio Idrico Acque e Suoli, sede di Bologna - Ubaldo Cibin;

7) Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

la Responsabile dell'Area

Demanio Idrico Donatella

Eleonora Bandoli

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale a Az. Agricola Malori Zanantoni Romano, P.I. 02247950369 e CF MLRRMN67P21G393L, nella persona del suo legale rappresentante,

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A. il prelievo avviene nel punto di coordinate geografiche UTM RER X 657.072, Y 901.961, sul terreno in area demaniale, individuato nel Foglio 5, antistante il mappale 221 del NCT del comune di Gaggio Montano (BO), loc. Molino degli Arpolli, in corrispondenza della sponda sinistra del Torrente Aneva, così come indicato nella planimetria catastale agli atti, in corrispondenza del corpo idrico fluviale "TORRENTE ANEVA - sezione Imm.Vergatello" codice IT080607010000001ER ai sensi della D.G.R. n. 2067/2015 (allegati A-C);

B. l'opera di presa è costituita da due tubazioni in PVC/Acciaio del diametro di 150 mm e di 100 mm che prelevano l'acqua a caduta;

C. Il prelievo massimo derivabile è stabilito con una portata massima di 10 l/s per complessivi 10.000 mc/anno.

D. Parte della risorsa prelevata è utilizzata per abbeveraggio del bestiame e parte è accumulata in un invaso costituito da una superficie di 849.00 mq e di volume complessivo di 1358,4 mc;

E. il prelievo è assimilabile all'uso "promiscuo agricolo", calcolato ai sensi dell'art. 152 comma 1 e 2, lett. a) della L.R. 3/1999

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso dell'Amministrazione sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni

La derivazione potrà essere esercitata subordinatamente al fatto che a valle della sezione oggetto di prelievo transiti nel corso d'acqua il **deflusso minimo vitale (DMV)** di 0,05 m3/s al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e di qualità degli ecosistemi interessati, ai sensi del Titolo IV, cap. 1 del PTA, così come rivisto e aggiornato nell'allegato D della D.G.R. 2067/2015 per il riesame dei Piani di gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021. Pertanto, qualora si registri una portata di deflusso delle acque uguale o minore a quanto indicato, il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo medesimo e a rimuovere la parte terminale delle tubazioni di derivazione.

Deve essere installato e posto in esercizio un dispositivo per la **misurazione del volume annuale** d'acqua derivato e il dato relativo ai consumi dell'anno precedente dovrà essere comunicato all'Amministrazione concedente entro il **31 gennaio** di ogni anno attraverso la piattaforma online al seguente indirizzo: <https://demanio-do.arpae.it/domanda/> (accedi al servizio / inserisci una domanda/comunicazione) al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

Nell'esercizio del prelievo è **fatto divieto di effettuare nell'alveo del corso d'acqua escavazioni, buche e sbarramenti**, nonché di ingombrare, manomettere o alterare in alcun modo l'argine e/o le sponde. In caso di inosservanza di tale divieto, si applicheranno le sanzioni previste dalle norme di Polizia idraulica di cui agli artt.93 e segg. del RD

n. 523 del 25/07/1904. Il concessionario sarà, in ogni caso, tenuto a riparare a sua cura e spese, e in conformità alle disposizioni dell'Autorità Idraulica, gli eventuali effetti negativi sul corso d'acqua dovuti all'opera assentita (come ad esempio: deposito di materiali, deviazione e/o ramificazione della corrente, innesco e/o accentuazione di erosioni scalzamento di opere di difesa, intercettamento di rami e tronchi d'albero).

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'esercizio della derivazione, contenute nell'autorizzazione idraulica rilasciata con Determinazione n. 4151 del 01/12/2025 dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e trasmesse al titolare in allegato al presente atto (**allegato 1**).

Art.4

Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica che gli viene consegnato o trasmesso dall'Amministrazione concedente. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'Amministrazione concedente, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'Amministrazione concedente lo richieda, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere alla **turnazione del prelievo**, secondo le modalità che gli saranno formalmente comunicate.

Art.5

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del R.R. 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio.

Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone** annuo.

Art.6

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La concessione, DGR n.787 del 9/6/2014, è **rilasciata fino al 31 dicembre 2035**.

Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza, **entro il 31/12/2035**, ai sensi dell'art.27 del RR 41/01.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo provvedimento**, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del R.R. 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'Amministrazione **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del R.R. 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del

canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'Amministrazione.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente, ai sensi del'art. 35 del R.R. 41/2001.

Art. 7

Decadenza, revoca, limitazione e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di subconcessione a terzi (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del R.R. 41/2001, l'Amministrazione concedente può **limitare, sospendere o revocare** anticipatamente la concessione come previsto agli art. 30 e 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'Amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del D.Lgs. n.152/2006 e successive modifiche e integrazioni, nonchè dall'art. 48 del R.R. 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della L.R. 4/2007.

Art.8

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e

l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto di € 12,00.

Art. 9 Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito cauzionale nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del R.D. n.1775/1933.

Art. 10 Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49 del Regolamento Regionale n. 41/2001.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.